

## **Corsi d'acqua e vincoli paesaggistici**

Domanda: E' corretto sostenere che sono fiumi e i torrenti sono sempre assoggettati ex lege al vincolo paesaggistico? A volte infatti si sostiene che sono assoggettati a vincolo solo i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al RD 1775/33

Risposta: *(a cura dell'Avv. Valentina Stefutti)*: L'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 come modificato prevede che “sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo titolo ... i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal ... regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri”. Come significato dalla giurisprudenza amministrativa più consolidata, la norma in parola va interpretata nel senso di ritenere o che solo per le acque fluenti di minori dimensioni ed importanza, vale a dire per i corsi d'acqua che non sono né fiumi né torrenti, si impone, ai fini della loro rilevanza paesaggistica, la iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche.

Al contrario, quanto ai fiumi e ai torrenti, che fanno notoriamente parte del cd. demanio idrico, il requisito della pubblicità non solo esiste di per sé (ex art. 822 c.c. e 28 c.n.) ma, in ogni caso, il vincolo paesaggistico è imposto ex lege senza necessità di iscrizione negli elenchi. Tale interpretazione è avvalorata dalla modifica apportata dal legislatore al testo dell'art. 146 del TU 490/1999, e riprodotta nell'attuale art.142 del Codice Urbani che operava riferimento a “ i fiumi , i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti...”. La scomparsa della congiunzione ed e l'inserimento al suo posto di una virgola, quale segno di separazione, indica, per l'appunto, della volontà del legislatore di evidenziare una cesura tra le diverse tipologie di acque fluenti e, per l'effetto, di sottolineare con maggiore evidenza che il requisito della iscrizione è riferito ai soli corsi d'acqua diversi dai fiumi e dai torrenti.

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Non solo. Come chiarito, o meglio, ribadito, anche di recente dal TAR Campania (cfr. TAR Campania – SA -18.7.08 n.2172), *“la denominazione ufficiale di fiume o torrente, in quanto frutto dell’accertamento, da parte di soggetti qualificati, delle caratteristiche proprie della categoria non è dato liberamente disapplicabile. Una volta qualificato ufficialmente, il bene risulta vincolato, irrilevante essendo il dato sostanziale della mancanza ovvero della perdita delle caratteristiche proprie della categoria. Tali elementi rilevano, al fine del venir meno del vincolo, solo all’esito di un peculiare procedimento amministrativo di declassificazione. La verifica sostanziale, pertanto, è consentita solo quando manchi una denominazione ufficiale ovvero quando questa sia contraddittoria, perplessa o ancora quando, in presenza di una pluralità di denominazioni, non sia certa l’appartenenza di uno specifico tratto del corso d’acqua all’una o all’altra qualificazione (fattispecie relativa ad un corso d’acqua per un tratto denominato nelle carte IGM “torrente” e per un tratto “fosso)”*”.

Va ricordato, del resto, come, a fronte della natura demaniale di un’area ovvero di un bene, l’eventuale procedimento amministrativo sottostante viene ad assumere valore meramente ricognitivo e non costitutivo della demanialità.

In buona sostanza, laddove, per poter positivamente affermare la demanialità di un bene non occorre l’avvio, né tantomeno la definizione di un provvedimento amministrativo, stante che questa, scaturisce da una mera situazione di fatto, nel caso, opposto a quello che viene in essere, in cui si renda invece necessario dimostrare l’avvenuta sdemanializzazione di un bene, non essendo configurabile, nel nostro ordinamento, alcuna forma di sdemanializzazione tacita, dovrebbe invece sù attuarsi quella espressa, mediante uno specifico provvedimento, avente in questo caso carattere costitutivo e non già meramente dichiarativo, da rilasciarsi a cura della competente autorità amministrativa.

*Valentina Stefutti*

*Pubblicato il 13 ottobre 2008*

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*